



Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 202000006664/AG
Oggetto: Rinnovo organi istituzionali Ordini provinciali 2020-2024:
procedure e modalità per lo svolgimento delle elezioni.
Circolare n. 12400

Roma, 20.07.2020

Sito NO
5.4
Ifo NO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Rinnovo organi istituzionali degli Ordini provinciali.
Disposizioni, procedure e modalità per lo svolgimento delle elezioni.

In vista della prossima scadenza dei Consigli Direttivi e dei Collegi dei Revisori dei conti degli Ordini territoriali, il Ministero della Salute, con nota del 7 luglio u.s. (cfr. all. 1), ha chiesto alla Federazione - come per le precedenti tornate elettorali - di impartire apposite istruzioni agli Ordini stessi, evidenziando il rigoroso rispetto delle disposizioni regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle elezioni e che sono state recentemente oggetto di modifica normativa con la L. 3/2018 (che ha modificato il D.Lgs.C.P.S. 233/46) e con il successivo D.M. 15 marzo 2018. Le regole da applicare, dunque, sono in parte modificate rispetto a quelle previste nel DPR 221/50 e nei Regolamenti interni dei singoli Ordini.

Si rammenta, infatti, che il 31 dicembre p.v. scade il mandato relativo al triennio 2017-2020 dei Consigli Direttivi e dei Collegi dei Revisori dei conti degli Ordini ed entro tale data i suddetti organi istituzionali devono essere rinnovati.

La Federazione degli Ordini, pertanto, ritiene necessario richiamare l'attenzione dei Presidenti sulle seguenti procedure e modalità alle quali attenersi nello svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali.

1. CONVOCAZIONE e DURATA ASSEMBLEA ELETTORALE

Il Presidente dell'Ordine territoriale deve convocare l'Assemblea elettorale che, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale, dovrà eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti il Collegio dei Revisori dei conti per il quadriennio 2020-2024.

Con la L. 3/2018, la durata del mandato è stata estesa di un anno e, pertanto, a decorrere dalla prossima tornata elettorale, gli organi resteranno in carica per un quadriennio. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del suddetto D.Lgs.C.P.S. 233/46 e dell'art. 1, comma 2, del citato D.M. 15/3/2018, l'Assemblea deve essere convocata nel terzo quadrimestre (settembre-dicembre) del corrente anno e la proclamazione degli eletti deve essere effettuata al massimo entro il 31 dicembre (vedi paragrafo 10).

Il Presidente stabilirà la durata delle votazioni, fissandola da un minimo di due giorni a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo; qualora, tuttavia, l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, tale durata non potrà essere inferiore a tre giorni. Le elezioni potranno svolgersi anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche (art. 2, comma 5, D.Lgs.C.P.S. 233/46).

Ciascun Ordine può stabilire, con propria delibera, che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che dovranno essere validate dalla Federazione (art. 1, comma 3, D.M. 15/3/2018).

2. VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA e QUORUM DEI VOTANTI

L'Assemblea elettorale è valida qualora siano raggiunti i seguenti quorum di votanti (art. 2, comma 4, D.Lgs.C.P.S. 233/46 in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, D.M. 15/3/2018):

- in prima convocazione, quando abbiano votato almeno i due quinti (2/5) degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, quando abbiano votato almeno un quinto (1/5) degli iscritti;
- a partire dalla terza convocazione, qualunque sia il numero dei votanti.

3. ELETTORATO ATTIVO

Hanno diritto di voto (c.d. “elettorato attivo”) per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine (compresi gli iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari), con esclusione dei farmacisti sospesi dall’esercizio della professione. Il Presidente del seggio elettorale (vedi paragrafo 6) verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto.

4. ELETTORATO PASSIVO

Consiglio Direttivo

La legge del 2018 ha confermato l’eleggibilità di tutti gli iscritti all’Albo che abbiano presentato la propria candidatura nei termini di legge (compresi i Consiglieri ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti uscenti, nonché gli iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari e coloro che risultino sospesi dall’esercizio della professione).

Il numero dei Consiglieri da eleggere è stato così rideterminato (art. 2 D.Lgs.C.P.S. 233/46):

- 7 se gli iscritti all’Albo non superano i 500;
- 9 se gli iscritti all’Albo superano i 500 ma non i 1500;
- 15 se gli iscritti all’Albo superano i 1500.

La candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero nell’ambito di una lista che deve essere denominata. Le liste denominate dei candidati ovvero le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine devono essere presentate entro dieci giorni dalla data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mano presso la sede dell’Ordine e devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere (art. 2 D.M. 15/3/2018).

L’Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Collegio dei Revisori dei conti

Come è noto, la citata riforma legislativa ha modificato la composizione del Collegio dei Revisori dei conti nel seguente modo:

- un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali, che è designato direttamente dal Consiglio direttivo dell’Ordine neoeletto;

- tre componenti, di cui uno supplente, che sono eletti tra gli iscritti all'Albo sulla base di candidatura singola o della presentazione in lista.

La candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero nell'ambito di una lista che deve essere denominata. Le liste denominate di candidati e le singole candidature alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mano presso la sede dell'Ordine e devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere (art. 2 D.M. 15/3/2018).

L'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, indipendentemente dal numero degli iscritti all'Albo. Il membro supplente viene eletto come tale e non è, quindi, il primo dei non eletti tra i membri effettivi.

Si precisa che sarà possibile presentare liste in cui siano indicati congiuntamente l'elenco dei candidati alla carica di componente del Consiglio direttivo, nonché quello dei candidati alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti. In tal caso, la lista unica dovrà essere sottoscritta da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dei due organi da eleggere.

Si evidenzia che anche i candidati alle elezioni possono sottoscrivere le liste. L'autenticazione delle firme da parte del Presidente o di un suo delegato potrà avvenire in modo congiunto con la presenza di tutti i sottoscrittori ovvero anche singolarmente da parte di ognuno di essi secondo modalità e tempi fissati dall'Ordine.

5. AVVISO DI CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti si effettua mediante avviso spedito - a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione - a mezzo di posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, con preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data di prima convocazione delle votazioni.

La giurisprudenza della C.C.E.P.S. ha ritenuto che, in linea generale, sia a carico dell'Ordine l'onere di dare prova dell'effettivo invio della comunicazione, pena la nullità delle operazioni elettorali e dei relativi risultati, poiché - come più volte affermato dalla stessa Commissione Centrale - le norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle elezioni ordinistiche sono per loro natura inderogabili, perché poste a tutela del diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti. Si evidenzia, pertanto, che l'utilizzo del servizio di posta prioritaria deve essere realizzato in modo di poter attestare la data di invio dell'avviso di convocazione ad ogni singolo iscritto.

A tal fine, si segnala che potrà essere utilizzato, come nelle recenti tornate elettorali, l'apposito servizio fornito da Postel. La Federazione sta verificando la possibilità di mettere a disposizione degli Ordini provinciali un'apposita convenzione quadro, fermo restando che ogni Ordine potrà attivare autonoma convenzione a livello locale con Postel o analogo fornitore che attesti la data di invio delle comunicazioni.

L'avviso deve indicare i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori uscenti, i giorni delle votazioni, nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni (cfr. fac-simile - All. 2).

Si precisa che l'avviso di convocazione – qualora sia trasmesso tramite posta prioritaria – dovrà essere inviato agli iscritti al domicilio risultante dall'Albo (art. 3 DPR 221/50).

Al fine di rispettare il termine di venti giorni relativo all'inoltro dell'avviso di convocazione e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 del DPR 221/50, in materia di deliberazioni sulle domande di iscrizione, il Consiglio Direttivo non procederà all'esame delle nuove domande di iscrizione una volta spedito l'avviso di convocazione.

6. SEGGIO ELETTORALE e RELATIVO MATERIALE

Come stabilito dall'art. 3 del D.M. 15/3/2018, il seggio elettorale è composto nel seguente modo:

- a) dai tre iscritti più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo uscente o al Collegio dei revisori uscente e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
- b) dall'iscritto più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario;
- c) i tre componenti di cui alla lettera a) scelgono al loro interno il Presidente del seggio elettorale.

Si precisa che il D.M. 15/3/2018 ha stabilito che dovranno essere nominati componenti supplenti per il Presidente del seggio, per i due scrutatori, nonché per il segretario.

Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine (art. 3, comma 4, D.M. 15/3/2018).

L'Ordine metterà a disposizione del seggio elettorale, unitamente al materiale elettorale, un numero di urne adeguato. Devono essere predisposte urne distinte per le schede relative alla votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e per le schede relative alla votazione per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Le urne debbono essere poste sul tavolo dell'Ufficio elettorale e sempre visibili a tutti.

7. SCHEDE DI VOTAZIONE e OPERAZIONI DI VOTO

Il comma 1 dell'art. 4 del D.M. 15/3/2018 dispone che per la votazione, se non siano state previste le sopracitate modalità telematiche (vedi paragrafo 1.), debbano essere predisposte due schede munite del timbro dell'Ordine di colore diverso e, dunque, bianca per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e gialla per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Le schede, di norma, riportano linee orizzontali in numero pari a quello dei componenti da eleggere.

Il Presidente del seggio elettorale, effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale e predisposti i relativi atti, dà inizio alle votazioni. Il citato decreto ministeriale stabilisce che spetti al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. A tal fine, si evidenzia che deve essere collocato nella sala delle votazioni un adeguato numero di cabine e che le stesse devono essere munite di ripari in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, unitamente ad una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede.

Non sono ammessi voti per delega, né per posta, né è consentito utilizzare strumenti diversi dalla matita copiativa a pena di nullità del voto (art. 5, comma 4, D.M. 15/3/2018).

Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la sola denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più

nominativi presenti nella o nelle liste pubblicate, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente (art. 4, comma 4, D.M. 15/3/2018).

Il Presidente chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del Presidente e degli altri componenti del seggio elettorale, nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente, il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi (art. 4, comma 5, D.M. 15/3/2018).

All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura (art. 4, comma 6, D.M. 15/3/2018).

Di tutte le operazioni compiute si redige giornalmente apposito verbale (vedi paragrafo 8.).

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario (vedi paragrafo 9.).

8. VERBALI

Il Segretario del seggio elettorale cura, giorno per giorno, la redazione in duplice esemplare del verbale di tutte le operazioni elettorali, il quale deve avere le pagine numerate, deve essere firmato in ciascun foglio, deve essere sottoscritto dal Presidente e dagli altri componenti del seggio e deve recare il timbro dell'Ordine (art. 4, comma 7, D.M. 15/3/2018).

Nel verbale sarà presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme e deve farsi altresì menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, delle decisioni del Presidente, delle sostituzioni dei componenti l'ufficio elettorale, del numero di urne utilizzate, delle schede votate e di quelle annullate. Infine, verrà riportata la proclamazione degli eletti risultante a seguito dello scrutinio.

9. SCRUTINIO

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 15/3/2018, nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo D.M. 15/3/2018. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.

Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, lo scrutinio deve essere effettuato separatamente e in successione di tempo per ciascuna delle due votazioni (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti); il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa (art. 5, comma 2, D.M. 15/3/2018).

Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta (art. 5, comma 3, D.M. 15/3/2018).

Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa (art. 5, comma 4, D.M. 15/3/2018).

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate (art. 5, comma 5, D.M. 15/3/2018).

In linea generale, sulla base della giurisprudenza della C.C.E.P.S., si ritiene comunque non valido il voto nell'ipotesi in cui la scheda rechi nomi di fantasia o di persone non iscritte all'Albo ovvero, infine, il nome di uno stesso iscritto ripetuto più volte per il medesimo organo da eleggere.

La preferenza espressa nei confronti di iscritti che non abbiano presentato la propria candidatura nei termini di legge è da considerarsi dispersa.

La validità delle preferenze contenute nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Sono valide le schede che riportino un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere.

10. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

L'art. 6 del D.M. 15/3/2018 disciplina la procedura di proclamazione degli eletti, stabilendo che, ultimato lo scrutinio dei voti, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età (art. 6, comma 2, D.M. 15/3/2018).

Il Presidente del seggio, dopo la proclamazione, notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale, nonché alla Federazione degli Ordini e all'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza dei Farmacisti (art. 6, comma 3, D.M. 15/3/2018).

La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti (art. 6, comma 4, D.M. 15/3/2018).

11. DOPPIA ELEZIONE – INCOMPATIBILITA'

Qualora un iscritto all'Albo risulti eletto a due cariche (Consigliere e Revisore dei conti), il Presidente del seggio, attesa la incompatibilità tra le cariche stesse, provvede a dichiarare che, a seconda dell'opzione dell'eletto, verrà proclamato il primo dei non eletti delle votazioni riferentisi all'una o all'altra delle cariche. Tale circostanza sarà debitamente menzionata nel verbale.

Il Presidente provvederà, quindi, a sollecitare, con i mezzi che riterrà più rapidi, una immediata risposta da parte dell'eletto nelle due cariche. In relazione alla risposta ricevuta e ai fini della prima convocazione del nuovo Consiglio eletto, il Presidente la comunicherà al più anziano di età tra gli eletti, indicando il nominativo del primo dei non eletti che subentra.

12. ELEZIONE ALLE CARICHE INTERNE AL CONSIGLIO DIRETTIVO e LIMITE MANDATI

A. Elezioni cariche interne e prima riunione del Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali (art. 6, comma 5, D.M. 15/3/2018).

B. Limite mandati

Con riferimento al limite del doppio mandato consecutivo per le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, introdotto con la L. 3/2018, la sopraindicata nota ministeriale del 7 luglio u.s. (cfr. All. 1) ha rappresentato come, *“considerato che il prossimo rinnovo elettorale dei Consigli direttivi e del Comitato Centrale sarà il primo ad aver luogo dopo l’entrata in vigore della suddetta menzionata legge, sentito l’Ufficio di Gabinetto, coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente, vice-presidente, tesoriere e segretario potranno partecipare alla prossima tornata elettorale ed essere legittimamente rieletti.”*.

13. RINUNCIA ALL'ELEZIONE e DIMISSIONI

A. Rinuncia all'elezione alla carica di Consigliere o di Revisore dei conti

Si ha rinuncia all'elezione quando l'eletto, all'atto della comunicazione dell'avvenuta elezione, dichiara immediatamente di rinunziarvi ovvero, nulla avendo dichiarato all'atto della comunicazione dell'avvenuta elezione, comunichi successivamente di rinunziare e nel frattempo non ponga comunque in essere atti idonei a far presupporre necessariamente la sua volontà di accettare l'elezione e che non avrebbe diritto di compiere in assenza di tale accettazione. In caso di rinuncia all'elezione, subentra il primo dei non eletti.

B. Dimissioni dalla carica di Consigliere o di Revisore dei conti

Si hanno dimissioni quando l'eletto, all'atto della comunicazione dell'avvenuta elezione, abbia inizialmente accettato la stessa ovvero abbia posto in essere atti idonei a far presupporre necessariamente la sua volontà di accettare l'elezione e che non avrebbe avuto diritto di compiere in assenza di tale accettazione (quale, ad esempio, la partecipazione alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo o del nuovo Collegio dei Revisori dei conti).

14. ELEZIONI SUPPLETIVE

Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, siano ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto sopra previsto.

I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti.

*** *** ***

Si invia, in allegato, il testo vigente delle disposizioni normative citate nella circolare (D.Lgs.C.P.S. 233/1946 e s.m.i., D.M. 15/3/2018 - cfr. All. 3 e 4).

La Federazione degli Ordini organizzerà, nell'ultima settimana di luglio, un *webinar* esplicativo delle nuove disposizioni in materia elettorale.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

ALL. 4



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V – Disciplina delle professioni sanitarie

N. ...DGPROF / V / 1.5.h.a.3

Prospetto al Foglio del

N.

Ministero della Salute

DGPROF

0031016-P-07/07/2020



393545140

Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Veterinari
info@pec.fnovi.it

Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Alla Federazione Nazionale degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

Alla Federazione Nazionale degli
Ordini della Professione Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

Alla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia
medica e delle Professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione
federazione@pec.isrm.org

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie.

Entro la fine del corrente anno la maggior parte dei consigli direttivi degli Ordini delle Professioni sanitarie, coordinati da codeste Federazioni Nazionali, arriveranno alla loro naturale scadenza e pertanto nel prossimo autunno sarà necessario provvedere alle elezioni per il rinnovo degli stessi.

Infatti, detti organi direttivi sono stati eletti nel corso dell'anno 2017, in osservanza alle disposizioni allora vigenti del D.L.gs. C.p.S. 14 settembre 1946, n. 233 e, in ragione di ciò, la loro durata triennale viene ad esaurirsi entro la fine del 2020.

Come è noto, l'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 nel sostituire i capi I, II e III del D.L.gs. C.p.S. 14 settembre 1946, n. 233, è intervenuto anche sulla materia elettorale.

In attuazione dell'articolo 2, comma 5, del D.L.gs. C.p.S. n. 233 del 1946 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato adottato il DM 15 marzo 2018 concernente le procedure elettorali per il rinnovo degli Organi degli ordini delle professioni sanitarie (all.1), pubblicato sul sito di questo Ministero, previo avviso nella Gazzetta ufficiale n. 77 del 03 aprile 2018, al quale si fa espresso rinvio per tutto ciò che concerne la tempistica e le modalità da seguire.

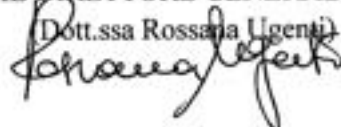
Tanto premesso, si invitano codeste Federazioni nazionali ad impartire le necessarie istruzioni agli Ordini affinché provvedano, nel rispetto della normativa sopra richiamata, alla predisposizione di tutte le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rispettivi consigli direttivi.

Ciò anche al fine di consentire ai Presidenti neo - eletti di poter partecipare, in seno al Consiglio nazionale, all'elezione del Comitato Centrale della rispettiva Federazione nazionale prevista entro il primo trimestre del 2021 (art. 8, comma 8, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 e s.m.i.).

Si coglie l'occasione per ribadire, come avvenuto con le circolari emanate nelle tornate elettorali precedenti, che le norme che regolamentano lo svolgimento delle elezioni, essendo poste a tutela del diritto di elettorato attivo e passivo degli esercenti le Professioni sanitarie, sono norme di natura inderogabile, dettate per assicurare la certezza delle operazioni elettorali e per garantire la tutela della libera espressione del voto.

Infine, relativamente al limite del doppio mandato consecutivo introdotto con la legge 3 del 2018, considerato che il prossimo rinnovo elettorale dei consigli direttivi e dei comitati centrali delle Federazioni nazionali sarà il primo ad aver luogo dopo l'entrata in vigore della menzionata legge, si rappresenta che, sentito l'Ufficio di Gabinetto, coloro che attualmente ricoprono la carica di presidente, vice-presidente, tesoriere e segretario potranno partecipare alla prossima tornata elettorale ed essere legittimamente rieletti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)


Referente: Fabio LUPI
Tel : 0659945908
f.lupi@sanita.it 



Ministero della Salute

Ministro della salute

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, della citata legge n. 3 del 2018, recante riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018;

VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge n. 3 del 2018, che ha demandato ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare l'art.6 lett. s) che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli Ordini e i Collegi professionali;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'articolo 6 della predetta legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali;

RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3;

DECRETA:

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
 - a) il Consiglio direttivo;
 - b) la Commissione di albo, quando l'Ordine comprende più professioni;
 - c) il Collegio dei revisori.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del presidente dell'Ordine, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade.
3. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
4. Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione.
5. L'avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Art. 2

Presentazione delle liste

1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.
2. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere

denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.

3. La singola candidatura di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2, devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine. L'Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.
4. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Art. 3

Composizione dei seggi

1. Il seggio elettorale è composto:
 - a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
 - b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.
3. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato il componente supplente.
4. Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.

Art. 4

Operazioni di voto

1. Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 4, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine e, se presenti, della o delle Commissioni di albo nonché gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro

dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

2. Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede.
3. Spetta al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
4. Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
5. Il Presidente chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
6. All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
7. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell'Ordine.
8. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Art. 5

Operazioni di scrutinio

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 1, comma 3. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.

2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.
3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.
4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.
5. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Art. 6

Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.
2. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.
3. Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alle federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti.
4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo, e della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti.
5. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 7

Elezioni suppletive

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.
2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori.

Art. 8

Rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali.

Art. 9

Regolamento

1. Le Federazioni nazionali possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della salute.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, **15 MAR 2018**



Il Ministro della salute

D.Lgs.C.P.S. 13-9-1946 n. 233

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1946, n. 241.

D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ⁽²⁾ ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1946, n. 241.

⁽²⁾ Ratificato con *L. 17 aprile 1956, n. 561*.

⁽³⁾ Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

Capo I ⁽⁴⁾

Degli ordini delle professioni sanitarie

1. Ordini delle professioni sanitarie ⁽⁵⁾.

1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni.

2. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.

3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del [*decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*](#);

f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti,

derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

(4) Capo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l'intero Capo I. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(commento di giurisprudenza)

2. Organi ⁽⁶⁾.

1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;
- d) il collegio dei revisori.

2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della [legge 24 luglio 1985, n. 409](#), è costituito da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte ⁽⁷⁾;

b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche ⁽⁸⁾.

3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche ⁽⁹⁾.

6. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

10. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

(6) Articolo modificato dall'art. 2, comma 4-sexies, *D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 1, *L. 11 gennaio 2018, n. 3*, che ha sostituito l'intero Capo I. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(7) Vedi, anche, il *D.M. 11 giugno 2019* e il *D.M. 11 giugno 2019*.

(8) Vedi, anche, il *D.M. 11 giugno 2019* e il *D.M. 11 giugno 2019*.

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 15 marzo 2018*.

(commento di giurisprudenza)

3. Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo ⁽¹⁰⁾.

1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;

b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;

c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;

e) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;

f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;

b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine;

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.

4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

(10) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l'intero Capo I. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

4. Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di albo ⁽¹¹⁾.

1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della commissione sciolti.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.

4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l'intero Capo I. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

Capo II ⁽¹²⁾

Degli albi professionali

(commento di giurisprudenza)

5. Albi professionali ⁽¹³⁾.

1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.
 2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
 3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:
 - a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
 - b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
 - c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.
 4. Fermo restando quanto disposto dal [decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206](#), in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
 5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.
-

(12) Capo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(13) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo I, è stato così sostituito e inserito nel Capo II, dall'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l'intero Capo II. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

6. Cancellazione dall'albo professionale ⁽¹⁴⁾.

1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:
 - a) di perdita del godimento dei diritti civili;
 - b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
 - c) di rinuncia all'iscrizione;
 - d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
 - e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.
 2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.
-

(14) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo I, è stato così sostituito e inserito nel Capo II, dall'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l'intero Capo II. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

Capo III ⁽¹⁵⁾

Delle federazioni nazionali

7. Federazioni nazionali ⁽¹⁶⁾.

1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponentiale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.
2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.
3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.

(15) Capo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(16) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II, è stato così sostituito e inserito nel Capo III, dall'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(commento di giurisprudenza)

8. Organi delle Federazioni nazionali ⁽¹⁷⁾.

1. Sono organi delle Federazioni nazionali:

- a) il presidente ⁽¹⁸⁾;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Comitato centrale;
- d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni;
- e) il collegio dei revisori ⁽¹⁹⁾.

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

3. Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

4. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'*articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409*. La commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.

6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

7. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.

9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.

10. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

11. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini.

12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.

13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

14. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.

15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;

b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;

c) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;

d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale; f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;

b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;

c) nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.

17. In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e può sfiduciare il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; può inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.

18. Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato centrale.

19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera b), e del comma 18 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della

salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni.

(17) Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II, è stato così sostituito e inserito nel Capo III, dall'*art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3*, che ha sostituito l'intero Capo III. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4.

(18) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 2, L. 11 gennaio 2018, n. 3*.

(19) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 3*.

(commento di giurisprudenza)

9. [Per l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere di buona condotta;

d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole ⁽²⁰⁾;

e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio ⁽²¹⁾.

Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili ⁽²²⁾ ⁽²³⁾.

(20) Cfr. il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con *R.D. 31 agosto 1933, n. 1592*, e per gli esami di abilitazione, i provvedimenti riportati sub E della voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. Per le ostetriche, vedi i diversi provvedimenti sulle scuole di ostetricia.

In materia, hanno inoltre avuto notevole importanza alcune leggi di carattere transitorio, come la [L. 25 giugno 1940, n. 1066](#), recante disposizioni a favore dei cittadini italiani, rimpatriati dall'estero, e la [L. 18 dicembre 1951, n. 1515](#), recante norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del D.Lgt. 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione.

(21) Lettera così sostituita dall'[art. 9, L. 8 novembre 1991, n. 362](#).

(22) Cfr., al riguardo, la dichiarazione italo-svizzera per regolare, nei rispettivi territori, l'ammisione agli esami per l'esercizio delle professioni di medico, farmacista o veterinario, approvata con [R.D. 28 settembre 1934, n. 1753](#); l'accordo 19 giugno 1939 fra l'Italia e il Belgio, concernente l'esercizio della medicina e della chirurgia nei due paesi, approvato con [L. 30 novembre 1939, n. 2016](#); l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, del 20 aprile 1954, per regolare l'esercizio professionale nel territorio di un Paese di medici dell'altro Paese, resa esecutiva con [D.P.R. 25 novembre 1954, n.1372](#).

Hanno poi indiretta rilevanza nella materia numerose convenzioni di stabilimento, accordi culturali e sull'equivalenza di titoli di studio: possono qui ricordarsi per la loro importanza, la convenzione di Ginevra 28 luglio 1952, relativa allo statuto dei rifugiati, approvata con [L. 24 luglio 1954, n. 722](#) (artt. 7 e 19), e la convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955, ratificata con [L. 23 febbraio 1961, n. 277](#) (art. 15).

(23) L'[art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3](#) ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato [articolo 4, Legge n. 3/2018](#).

10. [I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato lo esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo.

Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione] ⁽²⁴⁾.

(24) L'[art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3](#) ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato [articolo 4, Legge n. 3/2018](#).

11. [La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;

c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;

d) di rinuncia all'iscrizione;

e) di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'art. 9;

f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunciata se non dopo sentito l'interessato.

Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾.

(25) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 10 luglio 1960, n. 736, e così sostituito dall'art. 1, L. 14 dicembre 1964, n. 1398.

Vedi inoltre la disposizione transitoria di cui all'art. 3 di quest'ultima, che qui si riporta:

«Art. 3. - Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sanitari di cui ai precedenti articoli possono chiedere la reiscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalla lettera a) del n. 204 della tabella allegata A al vigente testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121](#)». Successivamente, però, l'articolo unico, L. 22 novembre 1967, n. 1197 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1967, n. 316) ha così disposto:

«

Articolo unico. - Il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della [legge 14 dicembre 1964, n. 1398](#), entro il quale i sanitari di cui alla legge anzidetta possono chiedere la reiscrizione nell'albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell'albo dell'Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dalla lettera a) del n. 204 della tabella allegato A al vigente testo unico, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121](#), è prorogato al 31 dicembre 1968».

(26) L'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.

12. [Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.

Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di sette membri per le Federazioni delle ostetriche.

Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario ⁽²⁷⁾.

Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾.

(27) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.

(28) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.

(29) L'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.

13. [I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.

Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾.

(30) Così sostituito dall'art. 3, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.

(31) L'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.

14. [Il Consiglio nazionale è composto dei presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi.

Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale.

Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale] ⁽³²⁾.

(32) L'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.

(commento di giurisprudenza)

15. [Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;

b) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini o Collegi;

c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del presente decreto;

d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;

e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini ed i Collegi;

f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'articolo 3;

g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.

Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie] ⁽³³⁾.

(33) L'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.

16. [I Comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ⁽³⁴⁾, sentito il Consiglio superiore di sanità. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di cinque membri iscritti agli alti professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni] ⁽³⁵⁾.

(34) Ora, del Ministro della Sanità.

(35) L'art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto la sostituzione degli originari Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 16, con gli attuali Capi I, II e III, comprendenti gli articoli da 1 a 8; pertanto il presente articolo non è stato ricompreso nella suddetta sostituzione. Vedi, anche, il comma 11 del citato articolo 4, Legge n. 3/2018.

Capo IV

Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

(commento di giurisprudenza)

17. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ⁽³⁶⁾ è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6° ^{(37) (38)}.

Fanno parte altresì della Commissione:

a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti ⁽³⁹⁾;

b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti ⁽⁴⁰⁾;

c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti ⁽⁴¹⁾;

d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti ⁽⁴²⁾;

e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti ^{(43) (44)};

e-bis) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti ⁽⁴⁵⁾;

e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti ⁽⁴⁶⁾.

I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ⁽⁴⁷⁾.

Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.

Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convocare la Commissione

centrale in seduta plenaria, e cioè con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie ⁽⁴⁸⁾.

Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria ⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾.

(36) Ora, del Ministro della Sanità.

(37) Ora, un funzionario del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

(38) La *Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193* (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell'*art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21 settembre-7 ottobre 2016, n. 215 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2016, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettera e), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(39) La *Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193* (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell'*art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21 settembre-7 ottobre 2016, n. 215 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2016, n.

41 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettera e), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(40) La *Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193* (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della *legge 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21 settembre-7 ottobre 2016, n. 215 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2016, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettera e), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(41) La *Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193* (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della *legge 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21 settembre-7 ottobre 2016, n. 215 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2016, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettera e), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(42) La [Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21 settembre-7 ottobre 2016, n. 215 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2016, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettera e), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(43) Lettera aggiunta dall'[art. 6, L. 24 luglio 1985, n. 409](#).

(44) La [Corte Costituzionale, con sentenza 7-9 luglio 2014, n. 193](#) (Gazz. Uff. 16 luglio 2014, n. 30 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità del primo e secondo comma, lettera c) del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione; b) in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità del primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del presente articolo, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21 settembre-7 ottobre 2016, n. 215 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2016, n. 41 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettera e), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'[art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), del presente articolo, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(45) Lettera aggiunta dall'[art. 8, comma 5, L. 11 gennaio 2018, n. 3](#).

(46) Lettera aggiunta dall'[art. 8, comma 5, L. 11 gennaio 2018, n. 3](#).

(47) Ora, del Ministro della sanità.

(48) L'originario art. 17 è stato così sostituito, dall'articolo unico, [L. 5 gennaio 1955, n. 15](#).

(49) Comma aggiunto dall'[art. 4, L. 21 ottobre 1957, n. 1027](#).

(50) Per la proroga della Commissione prevista dal presente articolo vedi il comma 2 dell'[art. 1, D.L. 28 giugno 2012, n. 89](#).

(51) Vedi, anche, il [D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608](#) e le relative tabelle annesse e il comma 3-bis dell'[art. 15, D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#), nel testo integrato dalla [legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189](#).

(52) La [Corte costituzionale, con ordinanza 8 marzo - 7 aprile 2017, n. 71](#) (Gazz. Uff. 12 aprile 2017, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, in riferimento agli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con [legge 4 agosto 1955, n. 848](#), nelle parti relative alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

(commento di giurisprudenza)

18. La Commissione centrale:

a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;

b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

(commento di giurisprudenza)

19. Avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del Codice di procedura civile.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

20. I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di diritto rispettivamente dei Consigli provinciali e del Consiglio superiore di sanità ⁽⁵³⁾.

(53) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 4, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

21. Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria ⁽⁵⁴⁾. L'ammontare dei contributi verrà determinato dai competenti organi degli enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive Federazioni nazionali.

(54) Vedi i provvedimenti riportati alla sottovoce F.

22. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prefetti, sentito l'ufficio sanitario provinciale, nomineranno per ciascuno degli Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti ai rispettivi albi, con l'incarico di amministrare gli Ordini o Collegi fino a quando non saranno eletti i Consigli direttivi. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Nelle province nelle quali, per iniziativa delle autorità locali o degli iscritti agli albi professionali, risultino già costituiti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli degli Ordini o Collegi, questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni, fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovrà essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto ⁽⁵⁵⁾ ⁽⁵⁶⁾.

(55) Altre disposizioni transitorie, anche esse superate, sono state successivamente emanate sulla durata in carica dei Consigli direttivi, con. L. 10 aprile 1954, n. 106 e con l'art. 6, L. 21 ottobre 1957, n. 1027.

(56) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 4, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

23. Restano fermi i provvedimenti relativi alla iscrizione ed alla cancellazione dagli albi professionali nonché i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti, adottati dagli organi indicati nell'art. 22 ⁽⁵⁷⁾.

(57) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 4, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

24. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Alto Commissario per l'igiene e la Sanità pubblica nominerà per ciascuna delle categorie professionali dei sanitari, una Commissione straordinaria composta di cinque membri iscritti nei rispettivi albi professionali con l'incarico di amministrare le Federazioni nazionali fino a quando non saranno eletti i Comitati centrali. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.

Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi professionali, risulti già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto, una Federazione nazionale, il Comitato centrale di essa continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato centrale che dovrà essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁸⁾ Ulteriore disposizione transitoria sulla durata in carica dei Comitati centrali, nell'art. 7, *L. 21 ottobre 1957, n. 1027*.

⁽⁵⁹⁾ Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 4, comma 8, *L. 11 gennaio 2018, n. 3*.

25. L'attuale Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme del presente decreto ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁶⁰⁾ Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 4, comma 8, *L. 11 gennaio 2018, n. 3*.

26. Fino a quando non verrà provveduto alla ricostituzione del Consiglio superiore di sanità, in luogo del membro del Consiglio stesso, il segretario generale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica fa parte della Commissione centrale di cui all'art. 17 ⁽⁶¹⁾.

⁽⁶¹⁾ Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 4, comma 8, *L. 11 gennaio 2018, n. 3*.

27. Con separato provvedimento saranno emanate norme relative alla disciplina professionale dell'attività infermieristica ⁽⁶²⁾ ⁽⁶³⁾.

⁽⁶²⁾ Vedi la *L. 29 ottobre 1954, n. 1049*.

⁽⁶³⁾ Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'art. 4, comma 8, *L. 11 gennaio 2018, n. 3*.

28. Con il regolamento di esecuzione del presente decreto, il Governo provvederà a dettare le norme relative alla elezione dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali alla tenuta degli albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione centrale, nonché a quanto altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾.

(64) Regolamento approvato con *D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221*.

(65) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l'*art. 4, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3*.

Ministero della salute
D.M. 15-3-2018
Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie.
Pubblicato nel sito internet del Ministero della salute.

D.M. 15 marzo 2018 ^{(1) (3)}.

Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie.
⁽²⁾

(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero della salute.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

(3) Della pubblicazione del presente provvedimento è stato dato avviso nella G.U. 3 aprile 2018, n. 77, con [Comunicato 3 aprile 2018](#).

Ministro della salute

VISTA la [legge 11 gennaio 2018, n. 3](#), recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

VISTO, in particolare, l'[articolo 4, della citata legge n. 3 del 2018](#), recante riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO il [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233](#), recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, come modificato dalla predetta [legge n. 3 del 2018](#);

VISTO, in particolare l'[articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233](#), come modificato dalla [legge n. 3 del 2018](#), che ha demandato ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO il [decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221](#), recante approvazione del regolamento per la esecuzione del [decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233](#), sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;

VISTA la [legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare l'art. 6](#) lett. s) che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli Ordini e i Collegi professionali;

VISTA la [legge 26 febbraio 1999, n. 42](#), recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";

VISTA la [legge 10 agosto 2000, n. 251](#), e successive modificazioni recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'[articolo 6 della predetta legge 10 agosto 2000, n. 251](#) e successive modificazioni, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

VISTA la [legge 1° febbraio 2006, n. 43](#), recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali;

RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione all'[articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233](#), come modificato dalla [legge 11 gennaio 2018, n. 3](#);

DECRETA:

Art. 1 *Indizione delle elezioni*

1. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) la Commissioni di albo, quando l'Ordine comprende più professioni;
- c) il Collegio dei revisori.

2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del presidente dell'Ordine, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade.

3. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

4. Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione.

5. L'avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti, i giorni delle

votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Art. 2 *Presentazione delle liste*

1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

2. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.

3. La singola candidatura di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2, devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine. L'Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

4. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Art. 3 *Composizione dei seggi*

1. Il seggio elettorale è composto:

a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;

b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.

3. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato il componente supplente.

4. Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.

Art. 4 *Operazioni di voto*

1. Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 4, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine e, se presenti, della o delle Commissioni di albo nonché gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.
 2. Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede.
 3. Spetta al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
 4. Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
 5. Il Presidente chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
 6. All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
 7. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell'Ordine.
 8. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.
-

Art. 5 *Operazioni di scrutinio*

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 1, comma 3. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.
 2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.
 3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.
 4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.
 5. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
-

Art. 6 *Proclamazione dei risultati*

1. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.
2. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.
3. Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alle federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti.
4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo, e della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti.

5. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 7 *Elezioni suppletive*

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori.

Art. 8 *Rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali.

Art. 9 *Regolamento*

1. Le Federazioni nazionali: possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della salute.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
